

I migranti: sempre cittadini di serie B

Autore: [Francesco Pallante](#)

Tra le misure previste nell'ennesimo provvedimento-sicurezza del Governo dominato dalla destra estrema (<https://vll.staging.19.coop/controcanto/2023/11/21/il-governo-della-paura-e-lalibi-dellinsicurezza/>), quella che prevede l'inasprimento della norma sulla revoca selettiva della cittadinanza riapre una ferita che sanguina nel nostro ordinamento costituzionale oramai da cinque anni.

Era il 2018, epoca del primo Governo Conte, con Matteo Salvini a spadroneggiare dal Viminale, quando l'allora maggioranza M5S-Lega decise – tramite decreto-legge (il n. 113 del 2018, poi convertito nella legge n. 132 del 2018) – l'introduzione, nella legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992), di un nuovo articolo, il 10 *bis*, contenente un'inaudita discriminazione interna alla categoria dei cittadini: la possibilità, in caso di condanna definitiva per reati di matrice terroristica, di revocare la cittadinanza a coloro che l'hanno acquisita nel corso della loro esistenza e non anche a coloro che cittadini lo sono per nascita da genitori italiani (art. 14, co. 1, lett. *d*, decreto legge n. 113 del 2018). Una scelta dal chiarissimo significato politico e giuridico. Anche una volta acquisita la cittadinanza, le persone non nate da cittadini italiani mai potranno essere realmente ritenute italiani come gli altri (vale a dire, al pari di coloro nelle cui vene scorre *sangue italiano*), ma rimangono comunque soggetti da guardare con sospetto: una potenziale minaccia alla pubblica sicurezza, da mantenere in condizione di perenne minorità giuridica.

È incredibile che si sia sentito il bisogno di adottare – e con decreto-legge! – una simile misura in un Paese rimasto sinora immune da attentati terroristici analoghi a quelli che hanno sconvolto la Francia, il Belgio, la Spagna, il Regno Unito e altri Paesi. Ma, soprattutto, è incredibile che si sia così sottovalutato il nodo costituzionale sottostante. Il fatto è che la cittadinanza è istituto necessariamente unitario, non ripartibile in categorie differenziate pena la sua stessa negazione. Cittadini si diventa, con la Rivoluzione francese, nel momento in cui i molteplici *status* di ceto che, in età premoderna, definivano peculiarmente il rapporto dei singoli esseri umani con l'autorità si fondono in una condizione universale, definibile in termini di diritti e doveri uguali per tutti. L'idea di cittadinanza è indissolubilmente legata a quella di uguaglianza. Se l'autorità può di più o di meno nei confronti di qualcuno, allora a venire in rilievo è il privilegio di chi ha meno doveri o più diritti, vale a dire lo *status* che differenzia il privilegiato rispetto agli altri. Esattamente com'era prima del 1789.

Ed esattamente com'è, dal 2018, nell'ordinamento italiano. Quando, infatti, si tratterà di punire il responsabile di talune condotte criminali, a contare non sarà cosa si è fatto, ma chi si è: se un membro della categoria privilegiata oppure no. La stessa azione produrrà conseguenze differenti a seconda di chi ne è l'autore, in clamorosa violazione del principio di uguaglianza formale sancito dalla Costituzione. Replicare che l'ordinamento

già prevede ipotesi in cui la cittadinanza può venire revocata sarebbe sbagliato, perché quelle ipotesi valgono ugualmente per tutti, siano cittadini dalla nascita o lo siano diventati nel tempo. Sono ipotesi che, nel rispetto dell'uguaglianza formale, non creano una categoria di cittadini di secondo rango, come invece fa il decreto sicurezza del 2018.

Dal punto di vista pratico, la normativa attualmente in vigore prevede che la cittadinanza sia revocata con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del ministro degli Interni, entro tre anni dalla condanna penale definitiva. La modifica ora proposta dal Governo vorrebbe estendere il termine a dieci anni, così prolungando il periodo durante il quale il cittadino inferiore per *status* rimane in balia delle decisioni del potere.

È chiaro che, dal punto di vista teorico, siamo al cospetto del più grave scostamento dal quadro costituzionale mai verificatosi nella storia repubblicana. Se è vero che spesso il Quirinale è impropriamente sollecitato a non firmare gli atti del Governo per motivi politici e non costituzionali, è altresì vero che in questo caso l'incostituzionalità è gravissima e lampante. Il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, sbagliò non rinviando al mittente la disposizione in commento nel 2018. Altrettanto farebbe se non la rinviasse oggi. Il primo via libera (autorizzazione ed emanazione del decreto-legge; promulgazione della legge di conversione) non è un buon motivo per decidere anche il secondo. Due errori non fanno una cosa giusta e saper agire a, sia pur parziale, correzione dei propri sbagli sarebbe una dimostrazione di forza, non di debolezza. Una dimostrazione di cui ci sarebbe bisogno, a tutela anzitutto della stessa Presidenza della Repubblica, il cui ruolo rischia di essere indebolito dalla timidezza sinora mostrata nei confronti del Governo.